



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PERSONALE

Università degli Studi di Milano

Circolari di Ateneo
148/2017 del 26/10/2017
Classif. 7.4



CIRCOLARE

Div.II/2/FL

AI PROFESSORI E AI RICERCATORI
LORO SEDI

Oggetto: Attività extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari.

Con l'imminente inizio del nuovo anno accademico, si coglie l'occasione per ricordare ai professori e ricercatori che lo svolgimento di attività extraistituzionali non deve andare a detrimento dell'assolvimento, con il massimo impegno, degli obblighi istituzionali cui in via prioritaria sono tenuti.

Si ritiene necessario fornire di seguito alcune indicazioni sulla materia in oggetto ed in particolare sulla compatibilità di tali attività con il regime d'impegno prescelto.

La materia dello svolgimento di attività extra-istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori universitari è disciplinata da norme di legge e di regolamento, che distinguono:

- 1) attività incompatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario;
- 2) attività incompatibili con il regime di tempo pieno, ma possibili per chi abbia optato per il regime a tempo definito;
- 3) attività compatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario, non soggette ad autorizzazione;
- 4) attività compatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario, soggette ad autorizzazione.

La legge ha attribuito alle pubbliche amministrazioni, oltre al compito di regolamentare gli incarichi consentiti e quelli vietati (entro i limiti generali previsti dalla legge stessa), anche quello di effettuare le opportune verifiche e di vigilare sulla compatibilità delle attività extra istituzionali svolte dai propri dipendenti.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare i contenuti della normativa vigente in materia, le cui fonti sono reperibili principalmente:

- nel D.P.R. n. 382/1980;
- nel D.Lgs. n. 517/1999;
- nel D.Lgs. n. 165/2001;
- nella Legge n. 230/2005;
- nella Legge n. 240/2010;
- nella Legge n. 190/2012;
- nel Regolamento d'Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo pieno.

Tali fonti sono consultabili nel compendio normativo alla pagina dedicata del sito d'Ateneo <http://www.unimi.it/personale/persdoc/3362.htm> .



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

1) ATTIVITÀ ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI CON LA POSIZIONE DI PROFESSORE E RICERCATORE UNIVERSITARIO

- a) La posizione di professore e ricercatore, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari secondo la disciplina del Regolamento di Ateneo per la creazione di spin off (<http://www.unimi.it/ateneo/normativa/2264.htm>).
- b) I professori e i ricercatori universitari non possono assumere a qualsiasi titolo cariche in società aventi scopo di lucro, salvo che la designazione per legge, regolamento o statuto sia riservata a enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o alla stessa università. Il divieto non si applica alle società cooperative.
- c) I professori e i ricercatori universitari non possono partecipare a società di persone o di capitali, qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti di diritto, in base a disposizioni di legge e statutarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
- d) I professori e i ricercatori non possono instaurare altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche o di soggetti privati in Italia o all'estero.

2) ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON IL REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

I professori e ricercatori a tempo pieno non possono esercitare attività libero-professionale e di lavoro autonomo.

Tali sono le attività, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

Il suddetto divieto vale, salvo che la legge non disponga altrimenti, anche durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e di studio.

Nota Bene n. 1:

Non possono essere considerate attività occasionali, e perciò compatibili con la posizione di professore universitario a tempo pieno, le prestazioni professionali svolte in regime di partita IVA. La Corte dei Conti, pur dando conto che la mera tenuta di una partita IVA non possa di per sé comportare alcuna situazione di incompatibilità con la posizione di professore universitario a tempo pieno, ha rilevato che detta titolarità identifica un'attività di tipo imprenditoriale o professionale, non compatibile con il divieto di svolgere attività a carattere continuativo ed abituale.

Nota Bene n. 2:

L'incompatibilità non trova applicazione con riguardo all'attività assistenziale intramoenia, per la quale resta ferma la specifica normativa in materia di cui al D.Lgs. 517/99, di cui si tratterà nel paragrafo dedicato.

3) ATTIVITÀ COMPATIBILI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

I professori e i ricercatori, anche a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei loro obblighi istituzionali, senza necessità di autorizzazione, i seguenti incarichi, anche se comportano la corresponsione di emolumenti e sempre che non siano riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

- a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) partecipazioni a convegni e conferenze, anche in qualità di relatori;
- c) lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici universitari, entro i limiti massimi di 30 ore annui e di 10 ore a favore dello stesso committente;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e ricerca scientifica;
- h) attività di valutazione e referaggio;
- i) attività di collaborazione scientifica e di consulenza (rientra in tale categoria la collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici o advisory boards);
- j) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- k) consulenze tecniche d'ufficio o di parte nei giudizi;
- l) esercizio di cariche sociali in società o fondazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l'incarico sia conferito dallo stesso Ateneo;
- m) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- n) attività e cariche non verticistiche presso enti senza scopo di lucro, comunque non caratterizzate da particolare assiduità;
- o) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo ed enti diversi;
- p) incarichi conferiti dall'Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell'Università stessa;
- q) attività derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

Nota Bene n. 1:

L'esercizio delle predette attività deve essere comunicato all'Ateneo.

4) ATTIVITÀ COMPATIBILI PREVIA AUTORIZZAZIONE

I professori e i ricercatori universitari, purché non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extra istituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo, possono svolgere gli incarichi di seguito elencati:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- b) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
- c) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- d) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- e) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

- f) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- g) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro.

L'Amministrazione, al fine di concedere l'autorizzazione, verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Si rammenta che anche lo svolgimento delle attività libero-professionali e di lavoro autonomo a carattere continuativo da parte dei docenti a tempo definito non deve determinare una situazione di conflitto d'interesse con l'Ateneo.

Si configura come conflitto d'interesse anche l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.

Le attività compatibili con il tempo pieno, sia che necessitino o che non necessitino di autorizzazione, devono essere svolte in orario diverso da quello da destinare a compiti istituzionali, all'esterno dei locali universitari e non prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse e strumenti dell'Ateneo.

CONTROLLI E SANZIONI

Lo svolgimento da parte del professore e del ricercatore universitario di attività extra istituzionali in violazione della vigente normativa può comportare una:

- responsabilità penale;
- responsabilità erariale;
- responsabilità disciplinare.

Sotto il profilo penale l'indebita percezione del trattamento retributivo di professore a tempo pieno, può configurare gli estremi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ai sensi degli artt. 61 n.9, 81 e 640, comma 2 n. 12, c.p., nelle ipotesi di attività libero-professionale illegittimamente esercitata.

Sotto il profilo erariale, costituente specifica ipotesi di giurisdizione della Corte dei Conti, i professori o i ricercatori universitari che assumono incarichi retribuiti senza la prescritta autorizzazione, sono tenuti a versare a favore dell'amministrazione il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte. La norma (art. 53, commi 7 e 7bis, del D.Lgs. n. 165/2001) prevede che, primariamente, il rimborso a favore dell'amministrazione sia effettuato dal soggetto erogatore (cioè colui a favore del quale la prestazione è stata eseguita). In difetto, vi deve provvedere il percettore (professore/ricercatore).

Sotto il profilo disciplinare, lo svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate può configurare un comportamento sanzionabile disciplinarmente, da valutare con riferimento alla specifica attività lavorativa espletata senza autorizzazione, alla durata, al danno d'immagine per l'Ateneo ecc.

A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare periodicamente un monitoraggio sul corretto esercizio dell'attività extraistituzionali da parte dei suoi dipendenti.

La doverosità di tali controlli scaturisce dal disposto dell'art.15 del DPR382/1980 - dove si stabilisce che in caso di violazione delle norme sulle incompatibilità, l'Università è tenuta a diffidare il docente a cessare dalla situazione d'incompatibilità, pena la decadenza dall'ufficio. Il legislatore ha quindi previsto tale sanzione nel presupposto che



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO DIVISIONE PERSONALE

L'Amministrazione provveda con controlli o strumenti di verifica ad accertare eventuali situazioni d'incompatibilità.

ATTIVITA' ASSISTENZIALE LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI TEMPO PIENO

I medici professori e ricercatori universitari hanno la possibilità di esercitare l'attività libero professionale medica.

In linea generale, l'attività libero professionale si esercita in due diverse forme:

- in rapporto esclusivo con il SSN (c.d. attività intramoenia o intramuraria)
- in rapporto non esclusivo con il SSN (c.d. attività extramoenia o extramuraria).

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA COMPORTA L'OPZIONE PER IL TEMPO PIENO. LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRAMURARIA COMPORTA L'OPZIONE PER IL TEMPO DEFINITO

I professori e ricercatori universitari in servizio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 517/99 (27/01/2000) e quelli nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della predetta data, che avevano optato per l'attività assistenziale libero professionale extramuraria, hanno avuto la possibilità di mantenere il regime d'impegno precedentemente scelto (tempo pieno o tempo definito).

I professori e ricercatori universitari che sono entrati in servizio dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 517/99 che optano per il tempo pieno possono svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva (intramoenia), equivalente al regime di libera professione intramuraria.

L'attività intramoenia:

- si esplica all'interno della struttura ospedaliera convenzionata in cui il docente o il ricercatore è incardinato, in idonee strutture e spazi separati e distinti, ovvero fuori dell'Azienda, presso spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture pubbliche e private non accreditate, appositamente convenzionate;
- si svolge al di fuori dell'orario di servizio;
- comporta un trattamento economico aggiuntivo, per compensare l'esclusività del rapporto e il divieto di attivare una propria partita IVA.

I professori e ricercatori universitari possono optare per l'attività libero professionale extramuraria nei casi di:

- a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario;
- b) mutamento del settore scientifico disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;
- c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
- d) cessazione dei periodi di congedo e aspettativa di durata pari o superiore all'anno.
In tale ipotesi, i professori e ricercatori universitari cessano dall'attività assistenziale ordinaria.

Al personale medico universitario convenzionato o strutturato con il Servizio Sanitario Nazionale si applica lo stesso regime delle incompatibilità del personale medico ospedaliero.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIVISIONE PERSONALE

Nota Bene n. 1:

Nel caso di attività assistenziale esclusiva, l'eventuale svolgimento di attività libero professionale al di fuori dell'intramoenia deve considerarsi attività vietata e comporta il venir meno del diritto a percepire la differenza stipendiale.

Nota Bene n. 2:

L'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

Per eventuali chiarimenti scrivere a: ferdinando.lacanna@unimi.it o uff.docric@unimi.it

IL RETTORE
Gianluca Vago

MB